



Promemoria «Costruire senza barriere» nell'ambito delle costruzioni nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure (costruzioni UFG)

1. Basi legali

- legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis; RS 151.3);
- ordinanza del 19 novembre 2003 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis; RS 151.31).

Quanto segue illustra il modo in cui sono concretate le esigenze dei disabili nell'ambito delle costruzioni nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure.

2. Principi generali «Costruire senza barriere»

Giusta l'articolo 8 capoverso 1 ODis la norma SN 521'500 /1988 «La costruzione adatta agli handicappati» è determinante per l'adozione delle misure architettoniche necessarie. Il 1° gennaio 2009 la vecchia norma è stata sostituita dalla norma SIA 500 «Costruire senza barriere».

Tale norma comprende, in sostanza, le seguenti misure di carattere generale:

- per le costruzioni e tutti i settori necessari: accesso senza scale e con un dislivello massimo del 6 per cento;
- se i settori non si trovano al pianterreno, l'installazione di un ascensore si rende necessaria (cabina 110 x 140 cm);
- wc (165 x 180 cm) o doccia/wc adatti (180 x 180 cm);
- larghezza dei corridoi: 150 cm; larghezza minima: 120 cm;
- larghezza delle porte: minimo 80 cm.

a) Misure in caso di costruzioni nuove

Oltre alle misure di carattere generale summenzionate, nell'ambito delle costruzioni UFG, i locali devono essere concepiti in modo tale da permettere la circolazione alle persone in sedia a rotelle (eccezione fatta per i locali accessori). Ciò vale segnatamente per:

- il settore delle visite, wc compreso;
- il settore amministrativo, wc compreso;
- ogni infrastruttura deve disporre di almeno una cellula o una stanza, wc/doccia compreso;
- il settore del soggiorno in prossimità della cellula o della stanza adatta ai disabili;
- il settore lavoro/scuola: almeno 1 aula per il o l'insegnamento, wc compreso.

b) Misure in caso di trasformazione / risanamento di costruzioni esistenti

Il principio della proporzionalità (art. 11 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv. 1 LDis; art. 6 seg. ODis) si applica sia alle nuove costruzioni per interventi di ampliamento sia ai lavori di rinnovo: le misure a favore dei disabili devono essere adottate soltanto se non superano una determinata quota delle spese (il 5 per cento del valore assicurativo della costruzione oppure il 20 per cento delle spese di rinnovo). Se tali limiti non vengono superati l'articolo 6 capoverso 1 lettera a ODis statuisce che occorre eseguire una ponderazione degli interessi. Se è possibile realizzare soltanto una parte delle misure, la priorità è data al risanamento del settore visitatori e di quello amministrativo.